



CAMERA DI COMMERCIO  
REGGIO CALABRIA



# BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Anno 2023



## PARTE GENERALE DEL BANDO

### Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Reggio Calabria, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0<sup>1</sup>, a seguito del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2023" si intendono perseguire i seguenti obiettivi tra loro complementari:
  - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
  - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.
3. Le disposizioni specifiche previste nella "Scheda 1" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

### Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*) progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1".
2. Gli interventi di innovazione digitale previsti dal Bando - e le relative spese di cui al successivo art 7 - dovranno riguardare **almeno una delle seguenti tecnologie dell'Elenco 1** - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:

#### Elenco 1:

- a) robotica avanzata e collaborativa;
- b) interfaccia uomo-macchina;
- c) manifattura additiva e stampa 3D;
- d) prototipazione rapida;
- e) internet delle cose e delle macchine;
- f) cloud, *High Performance Computing - HPC*, fog e quantum computing;
- g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – *cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc*);
- h) big data e analytics;
- i) intelligenza artificiale;
- j) blockchain;
- k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

<sup>1</sup> I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.



- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
- m) integrazione verticale e orizzontale;
- n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc).

Gli interventi potranno eventualmente essere integrati con una o più tecnologie del seguente Elenco 2, **purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:**

**Elenco 2:**

- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- sistemi EDI, electronic data interchange;
- geolocalizzazione;
- tecnologie per l'in-store customer experience;
- programmi di digital marketing;
- soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
- sistemi di e-commerce;
- soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

**Non saranno considerate ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie dell'elenco 2.**

Nella sezione del sito web camerale dedicata al bando è disponibile un glossario delle tecnologie, da intendersi esemplificativo e non esaustivo.

**Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € **235.000**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di **euro 7.000,00**, oltre la premialità di cui al successivo comma 5.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili.
5. Tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva dell'1% delle risorse finanziarie del presente Bando a favore delle imprese in possesso del rating di legalità<sup>2</sup>. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui al precedente comma 3 e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14/11/2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di **euro 200,00** (nel limite del 100% delle spese ammissibili) se l'impresa è in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. La perdita del requisito verificata in fase di erogazione del contributo comporterà la perdita della premialità. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

<sup>2</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

#### Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>3</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività; si precisa che non possono beneficiare i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
  - d) siano in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale<sup>4</sup>; in caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio, come da procedura indicata al successivo art. 11;
  - e) non siano soggette alle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14 de 12 gennaio 2019;
  - f) non si trovino in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione previsti dall'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 31/3/2023 n. 36;
  - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
  - h) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>4</sup> Si suggerisce di verificare la propria posizione debitoria per diritto annuale scrivendo prima di inviare domanda di partecipazione a [dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it](mailto:dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it). Si precisa che per le cartelle di pagamento per le quali sia stata presentata una domanda di definizione agevolata/rottamazione o di dilazione/rateizzazione l'impresa dovrà documentare la "Comunicazione delle somme dovute" predisposta da Agenzia Entrate Riscossione e tutte le quietanze di versamento delle rate già scadute.

<sup>5</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) ad h) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

#### Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ad ogni impresa può essere concesso un solo contributo/voucher.

#### Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi nell’ambito del Bando non possono essere anche soggetti beneficiari del contributo/voucher.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.<sup>6</sup>
3. Per i requisiti specifici dei fornitori si fa riferimento a quanto indicato nella “Scheda 1” del presente bando. Nel caso di “ulteriori fornitori” di cui alla scheda 1, è necessario che siano regolarmente iscritti al Registro Imprese (se soggetti all’iscrizione) e abbiano dichiarato lo svolgimento dell’attività per la quale forniscono il servizio oggetto di contributo. Nel caso di non assoggettamento all’iscrizione al Registro Imprese, il fornitore dovrà rilasciare dichiarazione sulla non sussistenza dell’obbligo di iscrizione al Registro Imprese.

#### Articolo 7 – Spese ammissibili

- 1 Sono ammissibili le spese per:
  - a) servizi di consulenza e/o formazione;
  - b) acquisto di beni e servizi strumentali, materiali e immateriali

funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1, dell’art. 2 comma 2 del presente bando.

Le spese potranno eventualmente riguardare anche una o più tecnologie dell’Elenco 2 del medesimo comma, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1.

Per beni strumentali si intendono, ad esempio, sensori, robotica; visori; macchinari/impianti; stampanti 3D; dispositivi di connessione alla banda ultra larga, droni; tablet; monitor, etc., funzionali alle tecnologie individuate nell’intervento.

Per servizi strumentali, si intendono, sempre a titolo esemplificativo, acquisizione di software e licenze funzionali alle tecnologie elencate; acquisizione di servizi di cloud computing e SAAS (software as a service), servizi di system integration applicativa e connettività dedicata, acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, ecc.

<sup>6</sup> Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Le attività di formazione dovranno essere rivolte ai seguenti soggetti: titolari e coadiuvanti di imprese individuali; soci delle società di persone con esclusione dei soci accomandanti; amministratori delle società di capitale, cooperative e consortili; personale dipendente. Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
  - a) trasporto, vitto e alloggio;
  - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.;
  - e) l'acquisizione di beni e servizi riconducibili alla gestione ordinaria ed al funzionamento dell'impresa.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, **Elenco 1** del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.  
Nel caso in cui siano previste anche spese sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
4. Tutte le spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al termine massimo indicato in sede di comunicazione di concessione del contributo da parte della Camera di commercio.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono prevedere un importo minimo di € 1.000,00 (come specificato nella "Scheda 1").
7. Non potrà essere concesso il contributo per spese relative agli stessi interventi e/o alle medesime tecnologie già finanziati alle imprese nelle precedenti edizioni del bando.

#### Articolo 8 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

#### Articolo 9 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) -come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) -ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).



2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>7</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### Articolo 10 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale e assolvimento dell'imposta di bollo, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 12:00 del 2/10/2023 alle ore 13:00 del 6/10/2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) **MODELLO BASE** generato dal sistema in formato xml, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
  - b) **Allegati al modello base**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - **Modello di Autodichiarazione**, disponibile sul sito internet [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it), alla sezione Contributi camerali, compilata in ogni sua parte;
    - **Modulo 1**, disponibile sul sito internet [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it), alla sezione Contributi camerali, compilato in ogni sua parte;
    - **Preventivi di spesa**: nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
    - **Report di self-assessment** compilato (disponibile su [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it)) effettuato nel 2023;
    - *(ove applicabile)* **Autodichiarazione ulteriori fornitori** relativa a quanto previsto nella lettera a) della Scheda 1, disponibile sul sito internet [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it) alla sezione Contributi camerali, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal fornitore.
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



5. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di euro 16,00 da assolvere in modo virtuale utilizzando PagoPA oppure il borsellino Telemaco al momento dell'invio della pratica.

6. Nel caso delle imprese in possesso del rating di legalità, tale requisito dovrà essere esplicitamente dichiarato nell'apposita sezione della modulistica di domanda.

7. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC aziendale (domicilio digitale), presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco).

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna di comunicazioni relative al presente bando per cause non dipendenti dalla Camera, quali ad esempio: inesatta indicazione della pec dell'impresa; mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato in fase di domanda; casella PEC non attiva, malfunzionante o disabilitata; eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Articolo 11 – Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda 1". I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda 1".

2. La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente bando attraverso le banche dati camerali, nonché attraverso le banche dati di altre Pubbliche amministrazioni.

3. Non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

4. Qualora l'istruttoria dovesse accertare la irregolarità del pagamento del diritto annuale alla data di invio della domanda, l'impresa dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg di calendario dalla richiesta che sarà inviata dalla Camera di commercio a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda di contributo.

5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutti i chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla notifica della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

6. Al termine della fase di valutazione, il Segretario Generale approva entro il termine di 60 giorni i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:

- l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;





- l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
- l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

#### Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
  - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;
  - h) a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale;
  - i) a sottoporsi dopo la rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, su richiesta a cura della Camera, all'assessment guidato Zoom 4.0 (cfr. [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it)).
2. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza, a richiedere alla Camera preventiva autorizzazione - all'indirizzo PEC [cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it) - per eventuali variazioni relative all'intervento, ai fornitori o alle spese indicate nella domanda. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere specificato lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste di variazione in sanatoria, ovvero successive alla effettiva realizzazione della variazione oggetto della richiesta e richieste pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine di rendicontazione.

#### Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it), alla sezione Contributi camerali, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.



2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme al modello disponibile sul sito internet [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it), alla sezione Contributi camerali), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b) copia delle fatture elettroniche e dei documenti di spesa fiscalmente validi oggetto di rendicontazione, debitamente quietanzati dal fornitore, unitamente alla documentazione probatoria richiesta dalla Camera di Commercio in fase di concessione; **nel testo delle fatture dovrà essere inserito dal fornitore un esplicito riferimento al presente bando e alla relativa edizione.**

Poiché tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP mediante apposita procedura di integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020, ovvero sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dalla Camera di Commercio.

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.). Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'effettivo avvenuto pagamento entro la data di rendicontazione. Costituisce quietanza di pagamento: 1) la copia del bonifico bancario/ postale effettuato dall'impresa beneficiaria corredato dalla copia della relativa sezione dell'**estratto conto** debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettiva esecuzione del bonifico entro i termini di rendicontazione (non saranno considerate quietanze le liste movimenti); oppure 2) la copia dell'assegno emesso dall'impresa beneficiaria a favore del fornitore, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettivo incasso dell'assegno entro i termini di rendicontazione;

d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;

e) una relazione finale dettagliata come da modello predisposto dalla Camera di Commercio, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate, che ne evidenzia i contenuti, la coerenza con l'utilizzo della/e tecnologia/e individuata/e in fase di domanda e i benefici per l'azienda dell'impiego della tecnologia oggetto di intervento.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il termine massimo assegnato dalla Camera di Commercio, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali



integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

#### **Articolo 14 – Controlli**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

La Camera di Commercio applica, per quanto non previsto espressamente nel presente bando, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 23/12/2003 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 31/7/2007.

#### **Articolo 15 – Revoca del voucher**

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
  - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) ad h);
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
  - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Articolo 16 – Responsabile unico del procedimento (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Megna, in qualità di Responsabile del Servizio Competitività Imprese e Territorio. L'istruttoria sarà curata dal Responsabile dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo d'impresa, dott.ssa Mariangela Laganà.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la comunicazione al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.
4. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffusa tramite sito web, profili social, sistema CRM della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

#### **Articolo 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679**

Di seguito, la CCAA di Reggio Calabria intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la



Protezione dei Dati personali), in merito ai dati personali trattati nell'ambito del presente bando.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, avente sede in Reggio Calabria, via T. Campanella, n° 12, tel. 0965384216, fax 0965384200, PEC cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it.

### **DPO – Data Protection Officer**

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Reggio Calabria scrivendo al seguente indirizzo email: dpo@rc.camcom.it

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all'effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all'apertura della e-mail ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

### **Dati ottenuti presso terzi**

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo



collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

#### **Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali**

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di commercio di Reggio Calabria per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di commercio di Reggio Calabria nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

#### **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data di liquidazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati dalla Camera di commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio/revoca del consenso. In ogni caso, la CCIAA verificherà periodicamente che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del Registro Imprese ed alla cancellazione degli account che non risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell'utente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, mediante accesso e aggiornamento del proprio profilo.

#### **Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE**

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società



di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

### **Diritti dell'interessato**

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, gli interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.



## ALLEGATO AL BANDO – SCHEDA 1

### a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 7 del Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

- **Competence center** di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- **incubatori certificati** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- **FABLAB**, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- **centri di trasferimento tecnologico** su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
- **start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- **Innovation Manager** iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito delle medesime tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 oggetto dell'intervento richiesto. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b), fatta salva l'iscrizione al Registro Imprese attestante lo svolgimento dell'attività di fornitura del bene/servizio strumentale.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

### b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.





<b>Investimento minimo (spese ammissibili minime che l'impresa deve sostenere) (*)</b>	<b>Importo massimo del contributo concesso dalla Camera</b>
<b>euro 1.000,00</b>	<b>euro 7.000,00</b>

(\*) *valore minimo del progetto presentato dall'impresa.*

#### **c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda**

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, il "Modulo 1", disponibile sul sito [www.rc.camcom.gov.it](http://www.rc.camcom.gov.it), alla sezione Contributi camerali, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. Il Modulo 1 contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile.

#### **d) Valutazione delle domande**

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto "c") della presente "Scheda 1");
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda 1");
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando.

#### **e) Assegnazione dei contributi**

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande. Redigerà inoltre l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato la valutazione di merito, ai fini del successivo provvedimento adottato dal Segretario Generale, di concessione o di diniego dell'agevolazione.